



Oggetto: INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A. DETERMINAZIONI

Sull'argomento il Segretario Generale riferisce che il prossimo 20 novembre è convocata l'assemblea dei soci di Interporto della Toscana Centrale S.p.A., per deliberare in sede ordinaria sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- determinazione indennità di carica a favore del presidente;
- analisi del Piano Industriale di Interporto della Toscana Centrale S.p.A. – Determinazioni conseguenti.

e in sede straordinaria l'assemblea è chiamata a deliberare su:

- aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 5.000.100,00 (cinquemilione/00) e conseguenti modifiche statutarie;
- proposta di modifica degli articoli 3, 6, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26 e 28 dello Statuto;

Sul primo argomento oggetto dell'assemblea ordinaria il Comune di Prato, socio di maggioranza, farà una proposta di compenso per il Presidente delle società.

Per quanto riguarda invece il secondo punto, il Segretario Generale informa che il Piano Industriale è stato predisposto dalla società in funzione dell'aumento di capitale sociale ed è costituito da un *business plan* che si basa sulle vigenti previsioni urbanistiche e sui correnti costi e valori di mercato. Dopo una panoramica del contesto di riferimento viene esposto il quadro economico-finanziario relativo al periodo 2013-2020, declinato in due diverse ipotesi da sviluppare in funzione di quelli che potranno essere gli orientamenti che andranno a interessare o meno l'area etrusca ed il fabbricato il Mulino, dove attualmente viene svolta l'attività di catalogazione e restauro del materiale recuperato nell'area archeologica. Vengono quindi prospettati due scenari diversi a seconda che vi sia la possibilità di cedere l'area archeologica etrusca e il Fabbricato Il Mulino alla Regione Toscana o ad altro analogo ente pubblico.

Per quanto riguarda l'aumento di capitale, il Segretario Generale ricorda che già da anni la società ha rappresentato la necessità di un consolidamento patrimoniale per far fronte agli impegni presi e agli investimenti programmati. La Regione Toscana, con Legge 22 luglio 2013, n. 39 recante disposizioni di carattere finanziario (Pubblicata nel B.U. Toscana 22 luglio 2013, n. 35, parte prima) ha previsto, all'articolo 14 una disposizione relativa all'Interporto della Toscana Centrale S.p.A., e precisamente: **"1. Nel rispetto dell'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 22/2012, e dell'articolo 3 della L.R. 20/2008, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della società Interporto della Toscana centrale S.p.A. fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00, ai fini del consolidamento dell'equilibrio patrimoniale e per supportare nuovi investimenti, previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato, da cui risulti la convenienza e sostenibilità a lungo termine degli investimenti effettuati dalla Regione.**

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.100.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013."

Attualmente la compagine sociale di Interporto della Toscana Centrale S.p.A. risulta così composta:

Socio	Percentuale
Comune di Prato	45,4710 %
Camera di Commercio di Prato	12,5000 %
Camera di Commercio di Firenze	12,5000 %
Regione Toscana	4,6110 %
Banca Popolare di Vicenza	20,0000 %
Cassa di Risparmio di Firenze	2,0000 %
Unione Industriale Pratese	1,7110 %
<i>Consorzio Spedizionieri Toscani</i>	0,5036 %
Soc. Magazzini Generali di Prato	0,0540 %
Confartigianato Toscana	0,1087 %
CNA Toscana	0,2160 %
Consorzio Pratese di Facchinaggio	0,1087 %
Soc. Coop. Fiorentina Multiservizi	0,2160 %

A



L'aumento proposto prevede l'emissione di n. 23.810.000 azioni del valore nominale di € 0,21. I soci, al fine di mantenere la stessa percentuale di partecipazione al capitale sociale, possono esercitare il diritto di opzione; in tal caso la Camera di Commercio di Prato potrebbe sottoscrivere l'aumento di capitale per € 625.000,00. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che sono rimaste inoperte.

Il termine per l'esercizio del diritto opzione e per la successiva sottoscrizione dovrebbe essere tale da consentire ai soci di effettuare tali operazioni anche nel corso del 2014.

L'aumento di capitale è scindibile, pertanto, scaduto il termine per la sottoscrizione, il capitale si intende aumentato per l'importo effettivamente sottoscritto.

Nulla osta all'approvazione dell'aumento di capitale per quanto riguarda i limiti previsti dall'articolo 6, comma 19 del D.L. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) che ha disposto, allo scopo di perseguire una maggiore efficienza delle società pubbliche, il divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare aumenti di capitale a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. I bilanci degli ultimi tre esercizi dell'Interporto si sono chiusi con un utile (Esercizio 2012: € 106.751; Esercizio 2011: € 47.348; Esercizio 2010: € 193.261).

Infine il Segretario Generale illustra le proposte di modifica dello statuto, dettate in parte dalla necessita di adeguarlo alle previsioni del D.P.R. 251/2012 concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società pubbliche e, con l'occasione rendere l'attività societaria più snella e flessibile.

Si riporta il testo attuale con a fronte le modifiche proposte:

Testo attuale	Proposta di modifica
<p>Articolo 3 3.1 La sede della società è in Prato. 3.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, ovunque lo ritenga necessario, uffici, agenzie e rappresentanze o di sopprimerli.</p>	<p>Articolo 3 3.1 La sede della società è in Prato. 3.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, unità locali operative o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato nel comma precedente. Il potere di istituire sedi secondarie o trasferire la sede sociale in altro Comune spetta all'Assemblea dei soci.</p>
<p>Articolo 6 6.1 Il capitale sociale è stabilito in 12.075.000,00 (dodicimilionisettantacinquemila) Euro, interamente versato e suddiviso in 57.500.000 azioni da 0,21 (zero virgola ventuno) Euro ciascuna, nominative e indivisibili.</p> <p>6.2 Le azioni sono rappresentate dai titoli azionari e ogni azioni da diritto ad un voto. 6.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato più volte mediante emissione di azioni ordinarie o fornite di diritti diversi secondo quanto sarà stabilito di volta in volta dall'assemblea straordinaria. 6.4 Il diritto di opzione su azioni ed obbligazioni</p>	<p>Articolo 6 6.1 Il capitale sociale è deliberato per euro 17.075.100,00 (diciassettemilionisettantacinquemilacento virgola zerozero), sottoscritto e versato per euro 12.075.000,00 (dodicimilionisettantacinquemila virgola zerozero), interamente versato e suddiviso in n. 57.500.000 (cinquantasettemilionicinquecentomila) azioni da euro 0,21 (zero virgola ventuno) ciascuna, nominative ed indivisibili. E' riservata ai soci la facoltà di sottoscrivere l'aumento entro la data del 31 dicembre 2014, come da delibera adottata dall'assemblea in data . La società si è impegnata ad accettare un aumento parziale anche al di sotto del tetto di euro 17.075.100,00 (diciassettemilionisettantacinquemilacento virgola zerozero), aumentando in tal caso il capitale di importo pari alle sottoscrizioni raccolte. 6.2 Le azioni sono rappresentate dai titoli azionari e ogni azioni da diritto ad un voto. 6.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato più volte mediante emissione di azioni ordinarie o fornite di diritti diversi secondo quanto sarà stabilito di volta in volta dall'assemblea straordinaria. 6.4 Il diritto di opzione su azioni ed obbligazioni convertibili di nuova emissione è regolato dalla</p>



<p>convertibili di nuova emissione è regolato dalla Legge nel rispetto di quanto stabilito all'art. 1.3.</p>	<p>Legge nel rispetto di quanto stabilito all'art. 1.3.</p>
<p>Articolo 11 11.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. 11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata: almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, tale termine potrà essere prorogato previa idonea delibera dell'organo di amministrazione entro 180 giorni dalla chiusura. 11.3 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Sono inderogabilmente riservate alla sua competenza: a) approvazione del bilancio di esercizio; b) la nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; c) la determinazione del compenso di amministratori, e sindaci; d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; e) la deliberazione su argomenti rimessi alla sua competenza dalla Legge ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. 11.4 L'Assemblea straordinaria delibera su tutte le materie ad essa riservate dalla legge. 11.5 L'Assemblea è convocata dall'organo di amministrazione con comunicazione idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 11.6 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno, nonché l'indicazione del giorno della seconda convocazione, da tenersi entro 30 giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione, ed eventualmente il giorno della terza convocazione, da tenersi entro ulteriori 15 giorni. 11.7 Le Assemblee di seconda e terza convocazione non potranno aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 11.8 Sono comunque valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 11.9 L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località del territorio nazionale che sarà indicata nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Articolo 11 11.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. 11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata: almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, tale termine potrà essere prorogato previa idonea delibera dell'organo di amministrazione entro 180 giorni dalla chiusura. 11.3 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Sono inderogabilmente riservate alla sua competenza: a) approvazione del bilancio di esercizio; b) la nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; c) la determinazione del compenso di amministratori, compreso il Presidente, e dei sindaci, cui spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio determinate anch'esse dall'Assemblea all'atto della nomina; d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; e) la deliberazione su argomenti rimessi alla sua competenza dalla Legge ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. 11.4 L'Assemblea straordinaria delibera su tutte le materie ad essa riservate dalla legge. 11.5 L'Assemblea è convocata dall'organo di amministrazione con comunicazione idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 11.6 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno, nonché l'indicazione del giorno della seconda convocazione, da tenersi entro 30 giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione, ed eventualmente il giorno della terza convocazione, da tenersi entro ulteriori 15 giorni. 11.7 Le Assemblee di seconda e terza convocazione non potranno aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 11.8 Sono comunque valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 11.9 L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località del territorio nazionale che sarà indicata nell'avviso di convocazione.</p>
<p>Articolo 14 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento da altra persona designata dagli intervenuti. 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle</p>	<p>Articolo 14 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano. 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p>

B
A



<p>votazioni.</p> <p>14.3 L'assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Non si procede alla nomina del segretario quando il verbale viene redatto da un notaio.</p>	<p>14.3 L'assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Non si procede alla nomina del segretario quando il verbale viene redatto da un notaio.</p>
<p>Articolo 15</p> <p>15.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>15.2 L'Assemblea ordinaria in seconda ed in terza convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci.</p> <p>15.3 Le deliberazioni sono assunte in ogni caso a maggioranza assoluta del capitale intervenuto.</p>	<p>Articolo 15</p> <p>15.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>15.2 L'Assemblea ordinaria in seconda ed in terza convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.</p> <p>15.3 Le deliberazioni sono assunte in ogni caso a maggioranza assoluta del capitale intervenuto.</p>
<p>Articolo 18</p> <p>18.1 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.</p> <p>18.2 E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;- ciascun partecipante sia in grado di identificare gli altri intervenuti; che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e alla votazione di questi;- sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. <p>Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, il quale deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.</p> <p>Quando l'assemblea si svolge per teleconferenza o videoconferenza, l'avviso di convocazione deve indicare i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.</p> <p>Non è ammesso in alcun caso il voto per corrispondenza.</p>	<p>Articolo 18</p> <p>18.1 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.</p> <p>18.2 E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;- ciascun partecipante sia in grado di identificare gli altri intervenuti; che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e alla votazione di questi;- sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. <p>Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, il quale deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.</p> <p>Quando l'assemblea si svolge per teleconferenza o videoconferenza, l'avviso di convocazione deve indicare i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, le specifiche tecniche ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto.</p> <p>Non è ammesso in alcun caso il voto per corrispondenza.</p>
<p>Articolo 19</p> <p>19.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri.</p> <p>19.2 Gli enti pubblici provvedono alla nomina, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., di un numero di consiglieri proporzionale alle quote di capitale da essi complessivamente detenute; detti consiglieri hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea e possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.</p> <p>Qualora tra i soci risultasse la Regione Toscana, essa</p>	<p>Articolo 19</p> <p>19.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri. Almeno un terzo del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare è riservato e spetta al genere meno rappresentato.</p> <p>19.2 Gli enti pubblici provvedono alla nomina, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., di un numero di consiglieri proporzionale alle quote di capitale da essi complessivamente detenute; detti consiglieri hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea e possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.</p> <p>Qualora tra i soci risultasse la Regione Toscana, essa</p>



<p>provvederà alla nomina di n. 1 (uno) membro.</p> <p>19.3 Gli altri membri del consiglio saranno nominati dall'assemblea ordinaria su designazione degli altri soci privati proporzionalmente alle quote di partecipazione da essi detenute.</p> <p>19.4 Gli amministratori rimangono in carica per un periodo di tre esercizi, salvo minor tempo stabilito dall'assemblea e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>19.5 Nell'ipotesi che venga meno per qualsiasi motivo uno o più amministratori, ma non la maggioranza di essi, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, rispettando in ogni caso quanto stabilito dal precedente comma 2.</p> <p>19.6 L'Assemblea nomina fra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente</p>	<p>provvederà alla nomina di n. 1 (uno) membro.</p> <p>19.3 Gli altri membri del consiglio saranno nominati dall'assemblea ordinaria su designazione degli altri soci privati proporzionalmente alle quote di partecipazione da essi detenute.</p> <p>19.4 Gli amministratori rimangono in carica per un periodo di tre esercizi, salvo minor tempo stabilito dall'assemblea e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>19.5 Nell'ipotesi che venga meno per qualsiasi motivo uno o più amministratori, ma non la maggioranza di essi, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, rispettando in ogni caso quanto stabilito dai precedenti commi 1 e 2.</p> <p>19.6 L'Assemblea nomina fra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente.</p>
<p>Articolo 21</p> <p>21.1 Il Consiglio si riunisce presso la sede che il Presidente lo giudichi necessario e comunque almeno ogni due mesi.</p> <p>Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.</p>	<p>Articolo 21</p> <p>21.1 Il Consiglio si riunisce presso la sede tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e comunque almeno ogni due mesi.</p> <p>Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.</p>
<p>Articolo 22</p> <p>22.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso raccomandato, o mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compreso il telegramma, il telefax o il messaggio di posta elettronica, da spedirsi almeno otto giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo o, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima.</p> <p>22.2 L'avviso di convocazione comprende l'ordine del giorno.</p>	<p>Articolo 22</p> <p>22.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso raccomandato, o mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compreso il telegramma, il telefax o il messaggio di posta elettronica, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo o, nei casi d'urgenza, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compreso il telegramma, il telefax o la posta elettronica, da spedirsi almeno due giorni prima al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nei libri sociali. L'avviso di convocazione comprende l'ordine del giorno.</p> <p>22.2 E' consentito l'intervento in consiglio mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che: il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; ciascun partecipante sia in grado di identificare gli altri intervenuti; che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi ed alla votazione di questi; che sia loro consentito lo</p> <p>scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera comunque tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, il quale deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi consiliari al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Quando il consiglio si svolge per teleconferenza o videoconferenza, l'avviso di convocazione deve indicare i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, le specifiche tecniche</p>

A

X



	ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto. Non è ammesso in alcun caso il voto per corrispondenza.
<p>Articolo 24</p> <p>24.1 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.</p> <p>24.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.</p>	<p>Articolo 24</p> <p>24.1 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.</p> <p>24.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale, ove non sia determinata dall'assemblea all'atto della nomina.</p>
<p>Articolo 26</p> <p>26.1 Il Comitato Esecutivo si compone di un minimo di tre membri ed un massimo di cinque membri tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato.</p> <p>26.2 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente mediante avviso a mezzo telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento da spediti almeno tre giorni liberi prima delle adunanze a ciascun Componente e Sindaco Effettivo.</p> <p>26.3 Per la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.</p>	<p>Articolo 26</p> <p>26.1 Il Comitato Esecutivo si compone di un minimo di tre membri ed un massimo di cinque membri tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato. Almeno un terzo del numero dei componenti del Comitato esecutivo deve essere riservato al genere meno rappresentato.</p> <p>26.2 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente mediante avviso a mezzo telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento da spediti almeno tre giorni liberi prima delle adunanze a ciascun Componente e Sindaco Effettivo.</p> <p>26.3 Per la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.</p>
<p>Articolo 28</p> <p>28.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La nomina dei sindaci e le modalità di svolgimento delle funzioni sindacali sono regolati in base alla normativa vigente.</p> <p>28.2 Compete agli enti pubblici soci, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, la nomina e la revoca di numero due Sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto delle norme e dei modi previsti dall'ordinamento vigente.</p> <p>28.3 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, salvo il caso in cui per disposizione di legge o delibera di assemblea esso non sia attribuito ad un revisore o a società di revisione. In tale evenienza con le modalità di cui all'art. 2409 quater c.c. sarà nominato un revisore contabile o una società di revisione.</p> <p>28.4 I requisiti professionali dei sindaci, e qualora nominato, del revisore contabile o della società di revisione sono disciplinati dalla legge. Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e i suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>28.5. L'emolumento annuale dei Sindaci è stabilito all'atto della nomina in conformità alle vigenti tariffe professionali.</p>	<p>Articolo 28</p> <p>28.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La nomina dei sindaci e le modalità di svolgimento delle funzioni sindacali sono regolati in base alla normativa vigente. Almeno un terzo del numero dei componenti del Collegio Sindacale deve essere riservato al genere meno rappresentato.</p> <p>28.2 Compete agli enti pubblici soci, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, la nomina e la revoca di numero due Sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto delle norme e dei modi previsti dall'ordinamento vigente.</p> <p>28.3 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti, salvo il caso in cui per disposizione di legge o delibera di assemblea esso non sia attribuito ad un revisore o a società di revisione. In tale evenienza con le modalità di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 sarà nominato un revisore legale o una società di revisione.</p> <p>28.4 I requisiti professionali dei sindaci, e qualora nominato, del revisore contabile o della società di revisione sono disciplinati dalla legge. Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e i suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>28.5. L'emolumento annuale dei Sindaci è stabilito all'atto della nomina.</p>

Si apre un'ampia discussione, al termine della quale

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

UDITI gli interventi;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Prato;

PREMESSO che la Camera di Commercio di Prato detiene una partecipazione pari al 12,50% nella società Interporto della Toscana Centrale S.p.A.;

PRESO ATTO che è stata convocata per il prossimo 20 novembre l'assemblea ordinaria della società con all'ordine del giorno "Determinazione indennità di carica a favore del presidente" e "Analisi del Piano Industriale di Interporto della Toscana Centrale S.p.A. – Determinazioni conseguenti";

PRESO ATTO altresì che a seguire l'assemblea ordinaria è stata convocata anche l'assemblea straordinaria per deliberare su "Aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 5.000.100,00 (cinquemilioncento/00) e conseguenti modifiche statutarie" e "Proposta di modifica degli articoli 3, 6, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26 e 28 dello Statuto";

VISTO il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120";

VISTO l'articolo 6 del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

CONSIDERATA la necessità di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno delle assemblee di Interporto della Toscana Centrale S.p.A. convocate per il prossimo 20 novembre;

all'unanimità,

DELIBERA

- 1) in merito all'indennità di carica da corrispondere al Presidente della società di aderire alla proposta del Comune di Prato;
- 2) in merito all'analisi del Piano industriale di esprimersi a favore del piano industriale tenuto conto di quanto illustrato nelle premesse;
- 3) in relazione all'aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 5.000.100,00 (cinquemilioncento/00), di esprimere voto favorevole in assemblea e di riservarsi la decisione in merito alla sottoscrizione e all'eventuale importo da sottoscrivere entro i termini decisi dall'assemblea;
- 4) di approvare le modifiche statutarie proposte in relazione agli articoli 3, 6, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26 e 28 dello Statuto.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baffoncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)